



COMUNE DI PADOVA

SETTORE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI E LAVORO

Servizio Politiche Abitative – Ufficio Contributi

CONTRIBUTO FONDO LOCAZIONE ANNO 2008

E PROCEDURA PREVENZIONE SFRATTI

BANDO COMUNALE

**RACCOLTA DOMANDE
dal 18 gennaio 2010 al 12 febbraio 2010**

Sulla base dei criteri contenuti nella DGRV n. 2794 del 22 settembre 2009 e del successivo Decreto Dirigenziale Regionale n. 395 del 21 dicembre 2009, con deliberazione di Giunta Comunale n. 2010/0007 del 2010 è indetto il bando per:

- I. l'erogazione del contributo dal Fondo di locazione 2008 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2, e 9 dicembre 1998 n. 431 (esclusi quindi alloggi di ERP, di servizio e quelli a uso foresteria, a meno che non rispettino quanto previsto dalla L. 431/98 in materia di registrazione e durata contrattuale e non vincolino la durata del contratto alla durata del contratto di lavoro).
- II. Procedura di prevenzione degli sfratti

I – CONTRIBUTO AFFITTO Fondo di locazione 2008

Requisiti per richiesta del contributo

Il contratto di affitto relativo all'anno 2008, per il quale viene richiesto il contributo, deve essere riferito ad alloggio occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva. Il contratto non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado. Il contratto deve riferirsi ad alloggio di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo, anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso del 2008.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare per contratti di locazione vigenti nel periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.

Nel caso di domande multiple, presentate cioè dallo stesso nucleo più volte, nello stesso o in diverso punto di raccolta, tutte saranno escluse.

Possano partecipare al bando e hanno diritto a richiedere il contributo i nuclei familiari che:

- a) siano residenti in Padova al momento della presentazione della domanda;
- b) siano (o siano stati) titolari di un contratto di locazione in corso di validità per l'anno 2008 ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2, e 9 dicembre 1998 n. 431 a titolo di residenza principale o esclusiva; il contratto per il quale viene richiesto il contributo, deve riferirsi ad alloggio che sia stato occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva. Il contratto non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado. Il contratto deve riferirsi ad alloggio di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- c) non siano titolari, per l'anno di riferimento del bando (2008) e al momento della presentazione della domanda, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, il cui imponibile complessivo ICI sia superiore a € 49.638,33 oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio,

- per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato al genitore superstite;
- d) presentino una dichiarazione ISEE o producano attestazione ISEE in corso di validità (D.Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEFsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini del Fondo Sostegno Affitti non superiore a € 14.000,00; tale limite è elevato a € 16.100,00 per i nuclei composti da una sola persona altrimenti esclusi dal contributo regionale; è elevato a € 18.900,00 se la persona sola ha compiuto o compierà 65 anni entro la data della scadenza del Bando; è elevato a € 23.100,00 se il richiedente è persona sola e invalida; a € 25.900,00 se il richiedente è persona sola, invalida e ha compiuto o compierà il 65° anno di età entro la data di scadenza del Bando);
 - e) nel caso di cittadini di Stati Terzi, siano in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità, non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189) e siano residenti, al momento della domanda, da almeno 10 anni nel territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto, ai sensi della L. 133/2008, art. 11, comma 13. Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge convivente;
 - f) il cui canone annuo incida sull'ISEFsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), in misura non inferiore al 14% e non superiore al 70%. Riguardo alle domande il cui canone incida in misura superiore al 70% il canone stesso risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente *incongrua*. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare;
 - g) Le domande incongrue presentate da persone già in carico ai servizi sociali alla data di presentazione della domanda sono ammesse al riparto;
 - h) Al fine di evitare l'esclusione di situazioni particolarmente meritevoli di sostegno, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall'ISEE:
 - 1) pensioni di guerra;
 - 2) pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate (sentenza Corte Costituzionale n. 387 del 4 novembre 1989);
 - 3) pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
 - 4) pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
 - 5) rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - 6) equo indennizzo di cui alla Legge 210/1992 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - 7) assegni periodici ricevuti per il mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
 - 8) retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - 9) premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali.
 - i) Il cui canone non superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande idonee per condizione economica, presentate nel Comune, a meno che il richiedente non faccia parte di un nucleo familiare con numero di componenti superiore a 5.

Indicazioni per l'accoglimento della domanda

Qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, inclusi nel contratto di locazione, ai fini della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento.

La domanda è ammissibile per il numero dei mesi del 2008 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al punto b.

I richiedenti sono consapevoli che il Comune potrà trattenere il contributo erogato o parte di esso in caso di morosità nei confronti del Comune stesso o dell'ATER (per alloggi locati ai sensi della L. 431/1998).

Se in sede di dichiarazione dei redditi si è usufruito delle detrazioni per l'affitto relative all'anno di riferimento del bando, l'ammontare delle stesse non è cumulabile con l'eventuale contributo erogabile, quindi saranno trattenute in sede di liquidazione del contributo.

Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa).

L'ISEEfsa si ricava dividendo l'ISEfsa per la scala di equivalenza; l'ISEfsa si ottiene moltiplicando l'ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione affitto indicata nell'attestazione ISEE.

L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, viene determinato in base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.Lgs. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

Modalità di erogazione del contributo.

- A. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione del contributo stesso e/o alla formazione di graduatoria secondo criteri da stabilire nel provvedimento di liquidazione.
- B. Il contributo regionale minimo è di € 100,00.
- C. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione o, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n° 269, nel caso di morosità del conduttore, il locatore interessato a sanatoria della morosità medesima a fronte di rinuncia all'avvio di procedura di sfratto.
- D. In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nel contempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo sul sito seeveneto.clesius.it è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro 90 giorni dal provvedimento di liquidazione il contributo sarà revocato.
- E. Il contributo comunicato in sede di presentazione della domanda è teorico: qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso o provvederà a definire diversi criteri di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario

Modalità di calcolo del contributo del Fondo di Locazione.

L'ammontare del contributo viene calcolato come segue:

- A. *si calcola quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare dal 14% al 35% delle proprie risorse al pagamento dell'affitto. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa a partire da € 7.000,00 fino al limite di esclusione (€ 14.000,00 elevato a € 16.100,00 per i nuclei composti da una sola persona; a € 18.900,00 se la persona ha compiuto o compierà 65 anni entro il 31.12.2009; a € 23.100,00 se il richiedente è persona sola e è invalida; € 25.900,00 se il richiedente è persona sola, invalida e ha compiuto o compierà entro il 31.12.2009 il 65° anno di età);*
- B. *viene determinato il canone integrato sommando le spese di riscaldamento, o le spese condominiali se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 su base annua. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio con data riferita all'anno 2008.*
- A. *il contributo massimo è rappresentato dalla eccedenza fra canone integrato, rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento, e canone sopportabile con un massimo di € 2.200,00;*
- D. *qualora il canone pagato superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo precedentemente determinato viene ridotto in proporzione. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo annuo di € 15.000,00;*
- E. *La superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di 5 mq per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura, viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 200% della superficie netta ammessa. Qualora sia disponibile la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo del 30% la superficie lorda. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto o compiano il 65° anno di età entro la data di scadenza del Bando o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione è stata rilevata nella dichiarazione ISEE.*
- A. *il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica familiare rappresentata dall'ISEEfsa. Per coloro che hanno un ISEEfsa minore o uguale a € 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, viene preso al 100% per ridursi fino al 10% al raggiungimento del limite di esclusione;*
- G. *se il contributo viene chiesto per un periodo inferiore all'anno, il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi dichiarati.*

II – Procedura prevenzione sfratti

Requisiti per accedere alla procedura sfratti

Il contratto di affitto per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nel Comune di Padova e occupato esclusivamente dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per la famiglia, individuata in base ai componenti della dichiarazione o attestazione ISEE allegata, che entro i termini di scadenza sotto indicati sono minacciate di sfratto.

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda sia in possesso dei seguenti requisiti:

- i requisiti previsti dal Fondo di Locazione 2008, salvo che per il limite ISEE Fsa, fissato per la procedura sfratti a € 17.000,00
- Presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEFsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini del Fondo Sostegno Affitti non superiore a € 17.000,00;
- abbia ricevuto una raccomandata o decreto ingiuntivo con minaccia di sfratto per morosità e che lo sfratto che non sia stato eseguito;
- mensilità di morosità reclamate nell'ultima minaccia di sfratto non inferiori a 3 né superiori a 12.

Il titolare della richiesta di inclusione nella procedura di prevenzione degli sfratti è tenuto, se in possesso dei requisiti per l'accesso al Fondo di Locazione 2008, a presentare domanda anche per il tale Fondo.

Sono esclusi dalla procedura sfratti i titolari di contratto il cui il locatore sia il Comune stesso o Ente speciale o agenzia comunale riconducibile al Comune

Modalità di erogazione del contributo

L'ammontare del contributo è pari all'importo della morosità risultante dal documento di sfratto maggiorato del 50% delle spese accessorie reclamate:

Il contributo, comprensivo dell'eventuale contributo ordinario per il Fondo di Locazione 2008, verrà erogato, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269, direttamente al proprietario dell'alloggio a fronte di liberatoria per le morosità arretrate e abbandono dell'azione, sia legale che giudiziale, di sfratto.

Termini e modalità per la presentazione della domanda per entrambe le procedure.

Le domande potranno essere presentate
dal 18 gennaio 2010 al 12 febbraio 2010
esclusivamente presso i seguenti C.A.A.F.

CAAF:

- ♦ **C I S L** -
Piazzetta Conciapelli, 7-11 Tel. N. Verde 800015275 - 049/8753629
Zona Ind. – Via Uruguay, 57 - Tel. 049/8701176
Via Zanchi, 24 - Tel. 049/601277
Via del Commissario, 56 Tel. 049/8806366
- **C G I L**
Via Longhin, 117 - Tel. 049/8944211
Via Riello, 4 - Tel. 049/8944350
Via Duprè, 3 - Tel. 049/8899021
Via Forlanini, 8 Tel. 049/8712376

- **SAC S.r.l. – U I L**
Piazza De Gasperi, 32/Sc B - Tel. N. Verde 840503000 - Tel. 049/8761755
- **CIA** -
Via Longhin 25 - Tel. 049/8073032
- **FENAPI S.r.l.** -
Via Rovigo n. 14 - Tel. 049/8800267
- **50 & Più**
Piazza Bardella, 3 Tel. 049/8209787
- **ACLI** Via Buonarroti, 62 Tel. 049/601290 049/8643766
Via Vescovado, 29 Tel. 049/8771714
- **CAF di Base, via Cavallotti 2** Tel. 049/692171

Chi volesse prendere visione del bando e delle relative istruzioni può chiederlo presso:

- l'URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Palazzo Moroni – da lunedì a venerdì dalle 8:45 alle 13:00, martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00
- I Consigli di Quartiere – tutti i giorni dalle 8.45 alle 13.00
- Le Organizzazioni Sindacali di categoria e i CAAF sopra indicati

o consultare il sito INTERNET del Comune di Padova: <http://www.padovanet.it>

Il richiedente deve presentarsi con valido documento di riconoscimento.

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

Prima di apporre la firma il richiedente è tenuto a controllare la corrispondenza dei dati inseriti nella domanda con quelli dichiarati o presentati; è tenuto a controllare altresì e a sottoscrivere l'elenco dei documenti presentati.

L'Amministrazione Comunale non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale.

Documentazione per entrambe le procedure

A - Non è obbligatorio allegare alla domanda alcuna documentazione, trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Ai richiedenti provenienti da Stati Terzi, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti relativi a dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione;

B - È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili la autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:

- a) attestazione ISEE in corso di validità (Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata entro gli ultimi dodici mesi) o, in alternativa, i dati per la presentazione della DSU ai fini della determinazione dell'ISEE per ciascun membro della famiglia anagrafica (CUD, 730, Unico, situazione patrimoniale al momento della presentazione della domanda, comprensiva di BOT, CCT, etc, certificazione rilasciata dall'organo competente che attesti il grado di inabilità in caso di handicap psico/fisico permanente superiore al 66%, codice fiscale);
- b) contratto (o contratti) di locazione registrato/i e/o ricevuta, riferita all'anno 2008 (Mod.F23), dell'avvenuto pagamento dell'Imposta di Registro per le annualità successive;
- c) superficie netta dell'alloggio ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI;
- d) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l'anno 2008;
- e) nel caso di cittadini di Stati Terzi permesso o carta di soggiorno e se scaduti, copia della richiesta di rinnovo;
- f) nel caso di cittadini di Stati Terzi, il certificato storico di residenza in Italia autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla L. 133/2008., art 11, comma 13 (residenza in Italia da almeno dieci anni o in Veneto da almeno cinque anni).
- g) In caso di richiesta di inclusione nella procedura sfratti, copia del titolo di intimazione dello sfratto stesso
- h) Elenco dei documenti presentati

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia della eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

Controlli.

L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.

Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

Privacy.

Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati ai fini di legge, per i controlli, presso altri Enti o Soggetti, sui dati dichiarati e per la creazione di un osservatorio nazionale e regionale. I dati saranno raccolti dai soggetti sopra indicati, convenzionati con il Comune di Padova.

Il Comune e la Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa, Enti ai quali vengono rispettivamente presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

Responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Rocchini

Ufficio di riferimento: Ufficio Contributi, via Tommaseo, 60

orari: lunedì e mercoledì ore 10.00-12.00 e giovedì ore 15.15-17.15 tel. 049-8204351

Padova, 18.01.2010

F.to il dirigente
Dr. Claudio Gamba